



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 290

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 17/DDL del 6 agosto 2024)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E
ACQUE MINERALI E TERMALI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 agosto 2024.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E ACQUE MINERALI E TERMALI

Relazione:

Con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il testo del disegno di legge interviene in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali e si compone di n. 17 articoli, accompagnati, singolarmente o per gruppo omogeneo di interventi, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni finali.

Il Capo I si compone di n. 2 articoli concernenti disposizioni in materia di navigazione interna.

L'articolo 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale n. 11 del 2001. Con tale disposizione sono state conferite ai comuni le funzioni amministrative relative alle concessioni del demanio della navigazione interna. La modifica proposta demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle vie d'acqua navigabili alla cui manutenzione provvedono i comuni nell'ambito del predetto conferimento, al fine di coordinare le funzioni comunali con quelle spettanti alla Società regionale Infrastrutture Venete s.r.l.. L'articolo 2 reca una disposizione di delegificazione demandando ad un provvedimento della Giunta regionale sia l'individuazione degli Ispettorati di porto che la relativa circoscrizione territoriale. Conseguentemente si prevede l'abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 che non rispecchia più l'attuale situazione degli Ispettorati di porto.

Il Capo II con l'articolo 3 interviene nel settore dei trasporti introducendo all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 una disposizione diretta a rideterminare il termine finale per il ripristino dei requisiti previsti per le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e per le licenze di taxi, a seguito della sospensione avvenuta a causa della pandemia.

Il Capo III apporta modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Con l'articolo 4 si prevede una diversa tempistica per l'adozione del bilancio di esercizio da parte delle aziende territoriali dell'edilizia residenziale per adeguarla al decreto legislativo n. 118/2011. Con l'articolo 5 si prevede la possibilità di ridurre il canone di affitto a favore degli esponenti delle forze dell'ordine a cui è riservata una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali. L'articolo 6 interviene sulle modalità di calcolo della riserva degli alloggi per l'emergenza abitativa prevedendo la possibilità di

arrotondare all'unità superiore il punteggio derivante dall'applicazione della percentuale, al fine di non richiedere la deroga, per tali fattispecie, con apposito provvedimento della Giunta regionale. L'articolo 7, infine, amplia la categoria dei soggetti che possono accedere alla riserva per finalità sociali introducendo specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili entro determinate soglie.

Il Capo IV interviene nella materia dell'ambiente. Gli articoli 8, 9 e 10 apportano modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". Con l'articolo 8 si introduce una previsione per la determinazione della tariffa di conferimento degli impianti di piani coordinandola con la disciplina stabilita dalla Autorità di Regolazione. Con l'articolo 9 si specifica che l'eventuale contributo ambientale a favore della Regione potrà essere destinato al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali. La destinazione delle risorse regionali al raggiungimento dei medesimi obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali è inoltre prevista al successivo articolo 10, per quanto riguarda il contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dai bacini territoriali. In entrambe le disposizioni, articoli 9 e 10, si procede, altresì, ad abrogare le previsioni di natura prettamente contabile non conformi alla sopravvenuta disciplina in materia di bilancio.

Con gli articoli 11, 12 e 13 si propongono modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 recante la disciplina istitutiva di ARPAV. In sintesi gli articoli 11 e 13 provvedono ad aggiornare la denominazione della struttura regionale di riferimento individuandola nell'ambito dell'Area competente in materia di ambiente. L'articolo 12, invece, elimina il bilancio di previsione dall'elencazione degli atti che devono essere sottoposti al parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1996, in quanto già compreso tra gli atti assoggettati al controllo regionale di cui al successivo articolo 19 della medesima legge regionale.

Il Capo V contiene una disposizione in materia di difesa del suolo. In particolare l'articolo 14 novella anch'esso la legge istitutiva di ARPAV, introducendo tra le funzioni amministrative di competenza dell'Agenzia l'attività e il supporto alla gestione dei rischi naturali e ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti. Inoltre si demanda ad un provvedimento della Giunta la definizione di tali nuove competenze nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato.

Infine il Capo VI reca una disposizione, l'articolo 15, in materia di acque minerali e termali, che modifica la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 recante la disciplina settoriale. La novella in questione demanda ad un provvedimento del direttore della struttura regionale competente l'aggiornamento biennale del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo all'indice determinato dall'Istat, oggi spettante alla Giunta regionale, trattandosi di attività priva di contenuto discrezionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VII, con due disposizioni finali: l'articolo 16 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 17 prevede che

l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, TRASPORTI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E ACQUE MINERALI E TERMALI

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna

Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, introdotto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018" la parola: "*classificate*" è soppressa e dopo la parola: "*navigabili*" sono inserite le seguenti: "*, come individuate dalla Giunta regionale,*".

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio - Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

La modifica vuole eliminare il riferimento alla classificazione la cui competenza rimane dello Stato ai sensi dell'articolo 104 del D.lgs. n. 112/1998, e, con riferimento alla legge regionale n. 40 del 2018 "Società regionale 'Infrastrutture Venete s.r.l.' per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna", si propone di coordinare le competenze per la manutenzione delle vie navigabili.

La modifica inoltre vuole porre in capo alla Giunta regionale l'individuazione delle vie navigabili alla quale i Comuni dovranno attenersi.

Riferimenti normativi

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 100 bis - Funzioni dei Comuni.

1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:

- a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all'abusivismo;
- b) manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;
- c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.

2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione in materia di navigazione interna, la Giunta regionale con proprio provvedimento individua gli Ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

2. La legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto" è abrogata.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio - Direzione Infrastrutture e Trasporti)

Relazione

L'abrogazione della legge in questione, risalente al 1977, deriva dalla necessità di prendere contezza delle modifiche introdotte nella normativa statale con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e nella normativa regionale con la conseguente legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". Inoltre dal 1977 ad oggi le competenze dell'Ispettorato di Porto di Verona si sono concentrate sul solo lago di Garda dal momento che il demanio navigabile della Provincia di Verona è pressoché determinato dal solo lago e gli Ispettorati di Porto di Venezia e di Rovigo sono di fatto stati uniti in unica struttura.

Riferimenti normativi

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto."

Art. 1.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione con DPR 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di navigazione interna, si stabilisce quanto segue:

- l'Ufficio dell'Ispettorato di porto di Venezia comprende i territori della provincia di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia, con esclusione dei comuni di Cona e Cavarzere e di Padova, con l'esclusione dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d' Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna;
- l'Ufficio dell'Ispettorato di porto di Rovigo comprende i territori della provincia di Rovigo, dei comuni di Cona e Cavarzere appartenenti alla provincia di Venezia, dei comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d' Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna, appartenenti alla provincia di Padova e dei comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo all'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro, appartenenti alla provincia di Verona.

Art. 2

Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo precedente è istituito l'ufficio dell'Ispettorato di porto di Verona comprendente il territorio della provincia di Verona, con esclusione dei Comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo all'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, Castagnaro.

Art. 3

Gli Ispettorati di porto di Padova e di Portogruaro sono soppressi.

È istituita in Padova una sezione dell'Ispettorato di porto di Venezia che funzionerà con frequenza periodica stabilita, secondo le necessità, con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024."

Relazione

La fattispecie prevista dall'articolo 12 della legge regionale n. 27/2021 prevede la possibilità per i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e di licenza taxi, di cui alla legge regionale n. 22/1996, nonché dei servizi di taxi e di gondola, di cui all'articolo 3 e ai servizi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, di sospendere l'esercizio dell'attività procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione senza incorrere nella revoca dell'autorizzazione stessa.

Tale facoltà è ammessa, per la stessa previsione normativa di cui al citato art. 12, sino al termine del 31 dicembre 2023. Dopo tale termine si dovrà procedere, come stabilito al comma 4, entro i successivi 60 o 90 giorni, al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina.

I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente hanno riscontrato notevoli difficoltà, in caso di alienazione del mezzo, ad immatricolare un nuovo veicolo entro i termini di cui al citato comma 4 ai fini del ripristino dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

Il mercato automobilistico è infatti caratterizzato da grandi ritardi nella consegna dei veicoli nuovi di fabbrica, determinando notevoli difficoltà alle imprese che durante la crisi Covid hanno scelto di alienare il veicolo e che ora, con la ripresa dei flussi di mobilità, sarebbero nuovamente nella condizione di acquistarne uno nuovo.

Non da ultimo, occorre segnalare che i titolari di autorizzazione hanno dovuto provvedere all'acquisto di un nuovo veicolo viste le notevoli complessità di carattere amministrativo che incontravano i titolari stessi al cambio d'uso di un veicolo da acquistare usato.

Con la proposta di modifica si propone pertanto che qualora sia stato concluso un regolare contratto d'acquisto di un nuovo veicolo, che ne attesta la disponibilità giuridica, entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4 per il ripristino dei requisiti siano rideterminati al 31 dicembre 2024.

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

Art. 12 Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra" possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell'interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza diversa comunicazione all'interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia". Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all'articolo 3 e ai servizi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell'esercizio dell'attività non comporta l'alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l'intero periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al cessare della sospensione dell'esercizio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al

comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e all'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 4 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 le parole: *"entro il 30 giugno dell'anno successivo"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 30 aprile dell'anno successivo"*.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Riferimenti normativi

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 17 - Bilancio.

1. Le ATER adottano, entro il 30 giugno dell'anno successivo, il bilancio di esercizio predisposto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile nonché secondo le disposizioni delle vigenti normative contabili. La Giunta regionale definisce gli ulteriori elementi integrativi da riportare in allegato al bilancio.

2. Le ATER, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono, adottano il bilancio preventivo, strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di esercizio di cui al comma 1.

Art. 5 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 sono aggiunte le parole: *“, eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali”*.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Riferimenti normativi

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 29 - Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine.

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.

2. Agli appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), c), e); il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.

3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1:

- a) si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni;
- b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel Veneto.
4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 25; ai medesimi si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di cui all' articolo 49, comma 2, ad eccezione della disciplina relativa al subentro, che si applica esclusivamente in caso di decesso.
5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER.

Art. 6 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 dopo le parole: *"da assegnare annualmente,"* sono aggiunte le seguenti: *"arrotondata all'unità superiore,"*.

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio – Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Riferimenti normativi

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 44 - Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

1. Il comune può riservare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, in tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER e deve essere rilasciato. Il provvedimento di rilascio indica un termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, ed è portato ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.

Art. 7 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:

- a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;*
b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;
c) 6 alloggi per gli altri comuni."

(Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici, Demanio - Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia)

Riferimenti normativi

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 46 - Attribuzione di alloggi per finalità sociali.

1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente; tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi

soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, in un’ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti, anche non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il comune, l’ATER e l’azienda ULSS competenti per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.

Relazione

Con riferimento all’articolo 4, attualmente la norma prevede che le ATER adottino, entro il 30 giugno dell’anno successivo, il bilancio di esercizio predisposto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile nonché secondo le disposizioni delle vigenti normative contabili.

Il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, all’Allegato 4/1, punto 4.3, prevede per gli enti strumentali in contabilità civilistica delle regioni, delle province e dei comuni che il bilancio di esercizio debba essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

La modifica in questione intende adeguare la normativa regionale a quella nazionale in tema di redazione del bilancio di esercizio delle ATER, enti strumentali della Regione in contabilità civilistica, anticipando il termine di scadenza per la redazione del bilancio di esercizio dal 30 giugno al 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

Per quanto riguarda l’articolo 5, si segnala che in talune località e capoluoghi di provincia il mercato degli affitti presenta dinamiche penalizzanti per esponenti delle forze dell’ordine costretti a spostare la propria residenza per motivi di servizio, costringendoli ad abbandonare l’alloggio loro riservato ai sensi della legge per cercare soluzioni abitative più economiche. La presenza di membri delle forze dell’ordine nei quartieri popolari costituisce invece un valore aggiunto, in termini di miglioramento della sicurezza pubblica e di prevenzione di fenomeni di delinquenza. Per questo motivo si ritiene utile fornire agli enti proprietari uno strumento di modulazione del canone, che consenta di tarare gli importi in base agli effettivi andamenti del mercato degli affitti e alle esigenze di miglioramento della sicurezza nei quartieri residenziali.

In relazione all’articolo 6, attualmente tutti i comuni che dispongono di un numero di alloggi liberi inferiore a 10 è costretto a chiedere la deroga alla Giunta regionale, perché anche una sola unità non raggiunge il limite del 10%. Negli ultimi anni quasi tutte le deroghe concesse riguardavano un solo alloggio da destinare all’emergenza abitativa: ciò da un lato contrasta con l’esigenza di consentire anche ai comuni minori di far fronte alle situazioni improvvise di emergenza senza attivare il procedimento di deroga, dall’altro impone di sottoporre continuamente alla Giunta regionale situazioni puntuali e di valenza programmatica estremamente ridotta ai fini delle politiche complessive del territorio regionale.

In ordine all’articolo 7, negli ultimi anni le amministrazioni comunali hanno posto all’attenzione delle strutture regionali un elevato numero di specifiche situazioni che presentano un significativo impatto sociale nell’ambito dei singoli territori, ma che non possono trovare soluzione con i limiti della normativa attuale. Attualmente, infatti, la riserva si applica solo a un limitato numero di soggetti interessati da progetti sociali- assistenziali, ma non è applicabile ad un ampio ventaglio di situazioni meritevoli di tutela: personale socio-sanitario in zone con poca disponibilità di alloggi in affitto, nuove famiglie in località afflitte dal problema dello spopolamento, donne vittime di violenza familiare, genitori separati, nuclei in emergenza abitativa esclusi dal mercato privato degli affitti.

L’ampliamento dell’applicabilità della riserva consente da un lato di rispondere alle variegate e sempre maggiori richieste che vengono sollevate dal territorio, dall’altro mantiene in capo alla Giunta regionale il controllo delle effettive applicazioni attraverso lo strumento flessibile degli accordi di programma fra la Regione del Veneto, gli enti interessati ed eventuali soggetti del terzo settore coinvolti nella gestione dei progetti sociali.

CAPO IV - Disposizioni in materia di ambiente

**Art. 8 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".**

1. All'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano."*;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.";

c) i commi 1 e 3 sono abrogati.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)
Riferimenti normativi

Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" Art. 36 - Tariffe per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e di recupero.

1. L'approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997.

2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare, composto da due fattori:

a) il costo industriale, predisposto in relazione a:

1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

2) spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;

3) spese generali e tecniche ed utile d'impresa;

4) spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;

b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.

3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore dell'impianto, al fine di consentire all'ente competente per l'approvazione del progetto l'approvazione della tariffa a valere per l'anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata all'ente medesimo la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

4. Entro tre mesi dall'avvenuto esaurimento delle discariche, il titolare è tenuto a presentare una perizia di assestamento finale che riporti un conto consuntivo di tutti i costi di realizzazione della discarica che è approvata dall'ente competente per l'approvazione del progetto anche al fine di individuare l'utilizzo delle maggiori somme eventualmente accantonate durante la gestione.

**Art. 9 -Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
"Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".**

1. All'articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13

“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole *“a favore della Regione”* sono inserite le seguenti *“per le finalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché”*;
- b) al comma 4 le parole: *“alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti”* sono sostituite dalle seguenti: *“secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento dalla Giunta regionale”*;
- c) i commi 3 e 6 sono abrogati.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” Art. 37 - Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti.

1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede:

- a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;
- b) a determinare l’entità del contributo a favore dei comuni e della Regione in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
- c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

3. Il gettito derivante dall’applicazione del contributo ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato all’upb E0166 “Trasferimenti correnti da altri soggetti”. Le somme introitate per gli interventi per la gestione post mortem di discariche non più attive e per la bonifica, il ripristino e la mitigazione ambientale, sono vincolate nella destinazione all’upb U0107 “Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti” e all’upb U0108 “Interventi strutturali nello smaltimento di rifiuti”.

4. Il contributo di spettanza regionale è versato dai gestori degli impianti di cui al comma 1 alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento dei rifiuti.

5. Il mancato e puntuale versamento del contributo ambientale da parte dei gestori, accertato dall’autorità di vigilanza, qualora non comporti anche violazione dell’autorizzazione all’esercizio, è punito, a titolo sanzionatorio, con il versamento del contributo medesimo nella misura doppia di quella dovuta.

6. Nelle upb del bilancio regionale di cui al comma 3, vengono introitati e vincolati all’utilizzo i contributi compensativi di mitigazione ambientale previsti negli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati che non siano utilizzati secondo le indicazioni regionali dai comuni sede di impianto.

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può provvedere ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.

8. Il gettito a favore dei comuni derivante dall’applicazione del contributo disciplinato dal presente articolo è destinato a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. All'articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: "*dagli*" è sostituita dalla seguente: "*dai*";
- b) al comma 1 dopo la parola: "*determina*" sono inserite le seguenti: "*le modalità di versamento e*";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di cui al presente articolo può essere impiegato per le finalità del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006.";
- d) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica)

Riferimenti normativi

Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" Art. 38 - Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli bacini territoriali.

- 1. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare del contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento di rifiuti provenienti da bacini territoriali diversi da quello in cui è ubicato l'impianto.
- 2. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo viene introitato al capitolo di bilancio n. 7515 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale denominato "Maggiorazione a carico dei comuni per lo smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'ambito territoriale ottimale" ed integra il fondo destinato ad interventi in materia ambientale di cui al capitolo n. 50164 iscritto nello stato di previsione della spesa.
- 3. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 è impiegato, per intero, dalla Giunta regionale per il perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 48, con le modalità stabilite dagli articoli 49 e 50 ed è utilizzato, per una quota non inferiore al trentacinque per cento, a favore degli bacini territoriali ove vengono conferiti i rifiuti.
- 4. L'applicazione del contributo decorre a far data dal secondo trimestre del 2.000.
- 5. Per le modalità di versamento del contributo si applicano le disposizioni del Capo IX.

Relazione

In merito all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, si prevede di modificare l'articolato al fine di renderlo coerente con la normativa sovraordinata dell'Autorità di Regolazione. Si rileva inoltre che la tariffa che per il conferimento di rifiuti agli impianti di piano verrà applicata a tutti i rifiuti che vengono pianificati a livello regionale e pertanto ai flussi del Rifiuto Urbano Residuo (RUR), agli scarti dal trattamento dello stesso, nonché agli scarti ottenuti dal trattamento/recupero delle raccolte differenziate dei diversi bacini. Tutti i succitati rifiuti sono di origine urbana e regolati dalla pianificazione. Si rileva inoltre che il metodo MTR-2 di valutazione dei PEF degli impianti di chiusura del ciclo per l'approvazione della tariffa unitaria di smaltimento al cancello risulta coerente con i criteri attualmente individuati dall'articolo 36, pur declinandoli nell'ambito di una metodica regolatoria originale.

In relazione all'articolo 37 della succitata legge viene specificato che l'eventuale contributo ambientale a favore della Regione potrà essere finalizzato, oltre che per far fronte ai costi derivanti dalla gestione post mortem di discariche non più attive nonché agli interventi di bonifica e ripristino ambientale posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate ai sensi della vigente normativa di settore, anche al finanziamento delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come specificato anche nell'Aggiornamento del Piano rifiuti, approvato con DGR 988/2022. Si propone di abrogare tutti i riferimenti a capitoli di bilancio non più vigenti e specificare che il gettito derivante dall'applicazione del contributo

ambientale di cui al presente articolo, per la parte di spettanza regionale, viene introitato per le finalità sopra descritte e con modalità la cui definizione è demandata alla Giunta regionale. In ultimo, in relazione all'articolo 38 della succitata legge si propone di eliminare, anche in questo caso, i riferimenti ai capitoli di bilancio non più vigenti e di inserire la possibilità di finalizzazione delle risorse per il finanziamento delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani e speciali, demandando alla Giunta regionale la definizione delle modalità di versamento.

Art. 11 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

1. Al comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali" le parole: "*tutela e sviluppo del territorio*" sono sostituite dalla seguente: "*ambiente*".

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio)

Riferimenti normativi

"Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

Art. 2 – (Funzioni della Regione).

1. La Regione provvede, in particolare, a:

- a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
- b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
- c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
- d) esercitare il controllo di cui all'articolo 19.

2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.

2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell'ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.", la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV. L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92", nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.

2 ter. Il direttore generale dell'ARPAV predispone una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio che la sottopone con le proprie valutazioni all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 12 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 le parole: "*al bilancio di previsione*," sono soppresse.

Riferimenti normativi

“Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

Art. 9 – (Comitato regionale di indirizzo).

1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vicepresidente;
- c) l'assessore regionale alla sanità;
- d) l'assessore regionale all'agricoltura;
- e) l'assessore regionale alle attività produttive;
- f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle ULSS medesime;
- g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli assessori provinciali all'ambiente;
- h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI.

3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAV.

4. Il presidente del comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAV, degli enti locali e delle unità locali socio sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.

5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPAV.

Art. 13 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

1. Ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2019, n. 15 le parole: *“tutela e sviluppo del territorio”* sono sostituite dalla seguente: *“ambiente”*.

Riferimenti normativi

“Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).”

Art. 19 – (Controllo regionale).

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, dell'ARPAV mediante:

- a) la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- b) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall'articolo 10, comma 2, o nell'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARPAV, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, per il controllo preventivo, i seguenti atti:
- a) i programmi annuali di attività;
 - b) i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del personale;
 - c) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.
3. Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio senza che questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano efficaci.
4. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l'ARPAV è tenuta a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'atto si intende non approvato.
5. Nell'ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio riscontri la non coerenza degli atti di cui al comma 2 con gli indirizzi e le direttive regionali o con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, invia una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto dev'essere ritrasmesso dall'ARPAV con le modalità e i termini di cui al comma 2.
6. L'atto ritrasmesso dall'ARPAV ai sensi del comma 5 diventa efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento, salvo che entro il medesimo termine il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio lo ritenga comunque non coerente con gli indirizzi e le direttive regionali, con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, o con le prescrizioni formulate, richiedendo la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta ai sensi del comma 1, lettera b). Entro lo stesso termine il responsabile dell'Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio comunica all'ARPAV e alla competente commissione consiliare la richiesta di nomina del commissario ad acta.
7. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 2 non sono soggetti a verifica della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:
- a) richiedere all'ARPAV di produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto alla programmazione regionale;
 - b) ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa;
 - c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti.

Relazione

La presente proposta normativa è finalizzata ad adeguare le funzioni del Comitato regionale di indirizzo di ARPAV, così come disciplinate dalla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali". Viene eliminato il bilancio di previsione dalla documentazione su cui il Comitato regionale di indirizzo ARPAV deve esprimere parere alla Giunta regionale, in quanto, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, il bilancio di previsione rientra nei documenti sottoposti al controllo preventivo (art. 19, comma 2 lettera b della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32) da parte del responsabile dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio.

Viene inoltre adeguata la denominazione della Struttura regionale competente sul controllo, richiamandone le competenze in materia di ambiente, anziché la denominazione dell'Area, soggetta a possibili variazioni di carattere organizzativo.

CAPO V - Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 14 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, introdotta dal comma 2 dell'articolo 13 della legge

regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente” è inserita la seguente:

“n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;”.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento disciplina le specifiche competenze di cui alla lettera n ter) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, introdotta dal comma 1, nell’ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e servizi tecnici)

Relazione

Con la modifica proposta risulta necessario specificare che tra le competenze già attribuite ad A.R.P.A.V. - quali le attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche (art. 3 comma 2 lettera n) della legge regionale n. 32/1996) e le funzioni dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia (art. 3 comma 2 lettera n bis) della legge regionale n. 32/1996) - siano annoverate anche le attività e i servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza degli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti.

A seguito della proposta di modifica dell’art. 3 comma 2 della legge regionale n. 32/1996 risulta altresì necessario demandare a successivo atto deliberativo della Giunta regionale la specifica attribuzione di competenze in materia di rischio idrogeologico nell’ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

Riferimenti normativi

Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).” Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:

a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

- 1) acqua;
- 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
- 3) suolo;
- 4) rifiuti solidi e liquidi;

b) alla radioattività ambientale;

c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.

2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’ARPAV provvede, in particolare, a:

a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;

b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell’ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e in materia di protezione dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;

d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;

- d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all'esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;
 - e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;
 - f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;
 - g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
 - h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
 - i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;
 - l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;
 - m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
 - n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteo-climatiche e radarmeteorologiche;
 - n bis) svolgere le funzioni dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall'articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;
 - o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA);
 - p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;
 - q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
 - r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;
 - s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
 - t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;
 - u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;
 - v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.
3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

CAPO VI - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 15 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 9 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019", le parole:

“con provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali”.

(Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e servizi tecnici)

Relazione

Con la presente proposta normativa, si intende aggiornare la legge regionale n. 40 del 1989 prevedendo all'articolo 15 comma 9 che spetti al direttore della struttura competente per materia, e non alla Giunta regionale, l'aggiornamento dei canoni ivi indicati. Infatti si tratta di attività di natura vincolata - sia per quanto riguarda la tempistica sia per le modalità di calcolo espressamente disciplinate dalla medesima disposizione - che non necessita, pertanto, di alcuna valutazione di natura discrezionale da parte della Giunta regionale.

Riferimenti normativi

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.

Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali).

1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione pari a:

a) per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:

1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;

2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.

2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.

3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.

4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l'80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell'acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.

6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:

a) del 75 per cento per i volumi d'acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;

b) del 50 per cento per i volumi d'acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.

7. L'intera quantità d'acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.

8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.

9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell'attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.

11. La determinazione dell'importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da

stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

CAPO VII Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna	5
Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".....	5
Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di Porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".....	5
CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti	6
Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".....	6
CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica	8
Art. 4 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 5 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	8
Art. 6 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	9
Art. 7 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".....	9
CAPO IV - Disposizioni in materia di ambiente	10
Art. 8 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".	11
Art. 9 -Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".	11
Art. 10 - Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".	13
Art. 11 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	14
Art. 12 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	14
Art. 13 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."	15
CAPO V - Disposizioni in materia di difesa del suolo	16
Art. 14 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	16
CAPO VI - Disposizioni in materia di acque minerali e termali	18

Art. 15 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".....	18
CAPO VII Disposizioni finali.....	20
Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.	20
Art. 17 - Entrata in vigore.....	20